

Pmi Edili News

Settimanale Informativo Aniem
Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere - aderente alla Confapi

Numero 1

Giovedì 5 gennaio 2012

In questo numero

ECONOMIA	2
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MONTI	2
LE NOVITA' DEL MILLEPROROGHE	3
L'8 X 1000 ALLA PROTEZIONE CIVILE E ALL'EDILIZIA CARCERARIA.....	5
ENERGIE RINNOVABILI	6
DAL 1 GENNAIO OBBLIGO DELL'ACE PER VENDERE GLI IMMOBILI.....	6
AVCP	6
NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	6
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
SEMPLIFICAZIONE NEI RAPPORTI CON I CITTADINI	7
SINDACALE	9
NUOVI MINIMI CCNL EDILI.....	9
Approfondimenti tematici	11
Portata applicativa dell'art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di opere a scomputo	11
Omessa presentazione domanda di partecipazione- esclusione - Va disposta - Ragioni	11
OEPV - Progetto posto a base di gara definitivo - Divieto di alterazione dei caratteri essenziali	12

ECONOMIA

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MONTI

L'Aula del Senato ha approvato definitivamente in data 22/12 , in seconda lettura, il Decreto-legge 201/2011 recante ``Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici`` convertito quindi nella Legge 22 dicembre n. 214 pubblicata sulla G.U. 300 del 27/12/11 S.O. n. 276 **in vigore dal 28/12/2011**

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;214>

*E' legge il Decreto
Monti*

Tra le norme del provvedimento confermate si segnalano - oltre a quelle già evidenziate nelle *PMI EDILI News n. 30 del 21/12/2011*, in particolare, le seguenti:

- semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori con la possibilità per il datore di lavoro di compilare il **Libro Unico del Lavoro** entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, anziché entro il 16 del mese successivo;
- **modifiche al Dlgs 196/2003** (Codice in materia di protezione dei dati personali) **per la riduzione degli oneri in materia di privacy** con l'eliminazione, tra l'altro, delle persone giuridiche, Enti e Associazioni dal campo di applicazione del Codice.
- **incremento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF** che passa, dallo 0,9% all'1,23%, con effetto già dal periodo d'imposta 2011;
- **accelerazione dell'iter per l'avvio dei Piani casa per l'housing sociale** proposti dalle Regioni, con la previsione di un decreto ministeriale, in luogo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione degli accordi di programma;
- possibilità di articolare il **progetto relativo alla bonifica o alla messa in sicurezza dei siti inquinati** per fasi progettuali distinte, qualora si sia in presenza di interventi che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata;

In particolare, nel corso dell'esame in sede consultiva, la **Commissione Attività Produttive** ha espresso, nel proprio parere, tra l'altro:

- la necessità di **valutare** con estrema attenzione ogni possibile **intervento a sostegno delle piccole e medie imprese che sono chiamate a far fronte ai ritardati pagamenti da parte della pubblica amministrazione**, nonostante la difficile crisi finanziaria abbia ridotto drasticamente i loro margini di liquidità, e **l'adozione di misure che permettano la piena attuazione della direttiva comunitaria n. 7/2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;**
- di predisporre ogni strumento utile per **agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese con particolare riguardo a quelle di piccole e medie dimensioni.**

LE NOVITA' DEL MILLEPROROGHE

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/11 il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216, *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*

Tra le proroghe anche il
SISTRI

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&data_gu=2011-12-29&task=dettaglio&numgu=302&redaz=011G0260&tmstp=1325670956097

Il provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre.

Di seguito, alcuni dei termini prorogati:

- **al 31 dicembre 2012** alcuni interventi in materia di **ammortizzatori sociali** per i lavoratori precari, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi, nonché in materia di lavoro occasionale accessorio;
- **al 31 dicembre 2012** l'esecuzione degli **sfratti riguardanti particolari categorie sociali** disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni confinanti con popolazione superiore a diecimila abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa;

Vengono posticipati i termini di entrata in vigore del SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) con queste scadenze:

- **2 aprile 2012** per la piena operatività del SISTRI;
- **1 gennaio 2012** per l'iscrizione al SISTRI da parte di piccole imprese agricole che producono e trasportano modesti quantitativi di rifiuti;
- **2 luglio 2012** per l'iscrizione per le piccole imprese agricole al SISTRI.

Posticipati inoltre al:

- **al 31 dicembre 2012** i poteri dei Comuni della **Regione Campania** in materia di **gestione di rifiuti**;
- **al 31 dicembre 2012** l'attribuzione ai Prefetti dei poteri sostitutivi e di impulso al fine di garantire la funzionalità degli enti locali;
- **al 31 dicembre 2013** la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le organizzazioni senza scopo di lucro.
- **al 31 dicembre 2012** le **domande di variazione categoria catastale fabbricati rurali**.

Per il riconoscimento della ruralità degli immobili sarà possibile presentare entro il **31 gennaio 2012** all'Agenzia del Territorio domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali.

Viene prorogato al **31 dicembre 2012** il termine ultimo per adeguare le strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.

Prorogata al **31 dicembre 2012** la scadenza per le attività connesse con le verifiche sismiche, ossia le verifiche tecniche previste dall'O.P.C.M. 3274/2003 relative a edifici di interesse strategico e ad opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Il presente decreto è entrato in vigore il **29 dicembre scorso**, ovvero il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere presentato alle Camere **per la conversione in legge**.

L'8 X 1000 ALLA PROTEZIONE CIVILE E ALL'EDILIZIA CARCERARIA

La Presidenza del Consiglio dei ministri rende noto che per l'anno 2011 non è stato predisposto il decreto di ripartizione della quota relativa all'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale, prevista dagli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n.222, secondo il Regolamento di cui al DPR 10 marzo 1998, n. 76, per mancanza di disponibilità finanziaria.

Pertanto nessuno dei progetti presentati con scadenza 15 marzo 2011 è stato ammesso a contributo.

Si ricorda che le risorse relative alla parte dell'8 per mille che gli italiani destinano alle esigenze dello Stato vengono ripartite tra importanti iniziative di interesse nazionale, quale le calamità naturali, i restauri, l'assistenza ai rifugiati o la fame nel mondo.

La scelta se effettuare interventi a pioggia o concentrare l'investimento prioritariamente in alcuni dei settori di pubblica utilità sopra indicati viene effettuata in ragione della disponibilità del bilancio e dell'impellenza delle necessità.

Dell'importo totale relativo all'otto per mille dell'Irpef a gestione statale per il 2011, **pari inizialmente a circa 145 milioni di euro, più della metà del fondo (64 milioni di euro) è stato destinato alla Protezione civile** per le esigenze della flotta aerea antincendi durante il precedente Governo.

I rimanenti 57 milioni sono stati destinati dall'attuale Esecutivo alle esigenze dell'edilizia carceraria e per il miglioramento delle condizioni di vita nelle prigioni.

Non sono stati toccati quindi i fondi del Ministero per i Beni culturali, né sono state tradite in alcun modo, né da questo né dal precedente Governo, le attese degli Italiani che hanno destinato la quota dell'8 per mille alle esigenze dello Stato: tali sono la Protezione civile e l'edilizia carceraria.

*57 milioni all'edilizia
carceraria*

ENERGIE RINNOVABILI

DAL 1 GENNAIO OBBLIGO DELL'ACE PER VENDERE GLI IMMOBILI

Dal **1 gennaio 2012** per vendere un edificio o una singola unità immobiliare sarà quindi necessario far redigere l'attestato di certificazione energetica (ACE) da un certificatore accreditato e poi riportare i dati negli annunci affissi all'edificio o pubblicati su riviste, siti web e altri mezzi di comunicazione.

La disposizione è contenuta nell'articolo 13 del **Dlgs 28/2011**, di recepimento della **Direttiva 2009/28/CE** sulla promozione delle energie rinnovabili, che ha aggiunto all'articolo 6 del Dlgs 192/2005 il comma 2-quater che recita *"Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica"*.

L'indice di prestazione energetica misura il consumo totale di energia primaria per il riscaldamento invernale (in regime continuo per 24 ore) riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espressi rispettivamente in kW/mq anno o kWhmc anno.

L'Ace contempla infatti diverse classi. Fra di esse la **A** racchiude gli edifici ad **altissima efficienza energetica**, la **C** gli immobili che **rispettano le normative in vigore**, e la **G** quelle costruzioni con una **scarsa efficienza energetica**.

La norma stabilisce che una copia dell'Ace venga consegnata **anche al conduttore**, almeno per quanto riguarda gli immobili che sono stati costruiti di recente o che hanno subito interventi di riqualificazione.

AVCP

NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Aggiornate con la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Attivita_Autorita/AttiDellAutorita/ Atto?ca=4869 le indicazioni operative

*La nuova determina
dell'AVCP aggiornata
al DL 70/11 sullo
sviluppo*

per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria già pubblicate con la Determinazione n. 2 nell'aprile scorso.

L'atto si è reso necessario a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

L'innovazione principale è l'aumento da 500.000 ad un milione di euro della soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento.

Le altre novità sono **l'innalzamento della soglia** per l'affidamento tramite **procedura negoziata dei lavori sui beni culturali**, l'intervento sul regime generale della procedura negoziata (art. 56 e 57 del Codice), **l'innalzamento della soglia** per l'affidamento diretto dei contratti **di servizi e forniture**.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEMPLIFICAZIONE NEI RAPPORTI CON I CITTADINI

Il 1° gennaio 2012 **entrano in vigore le modifiche**, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)*", **alla disciplina** dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica **28 dicembre 2000, n. 445**.

A tal proposito la Presidenza del CDM ha emesso una circolare volta a favorire la corretta interpretazione delle nuove norme.

Le disposizioni in commento sono dirette a consentire una **completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati**, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in forza

del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:

a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.

Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. *c-bis* del comma 2 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;

c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione

delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce **violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.**

SINDACALE

NUOVI MINIMI CCNL EDILI

Con riferimento all'accordo del 12 maggio 2010 (rinnovo CCNL Edili), si comunicano di seguito i nuovi minimi di paga base per gli operai e di stipendio per gli impiegati **in vigore dal 1° Gennaio 2012** unitamente ai minimi di retribuzione per gli apprendisti.

NUOVI MINIMI IN VIGORE DAL 01.01.2012

Allegato A

MINIMI ORARI OPERAI	
a) Operai di produzione	
Operaio di quarto livello	6,50
Operaio specializzato	6,03
Operaio qualificato	5,43
Operaio comune	4,64
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	4,18

Allegato B

STIPENDI MINIMI MENSILI IMPIEGATI

Livelli	Minimo	Conting.	Edr	Quadri	Totale
7 Q	1605,96	535,12	10,33	140	2291,41
7	1605,96	535,12	10,33		2151,41
6	1445,36	530,79	10,33		1986,48
5	1204,48	524,31	10,33		1739,12
4	1124,17	522,15	10,33		1656,65
3	1043,88	520	10,33		1574,21
2	939,49	517,16	10,33		1466,98
1	802,99	513,46	10,33		1326,78

MINIMI DI STIPENDIO MENSILE APPRENDISTI IMPIEGATI	
Livello finale 5°	
metà periodo	1.124,17
livello primo impiego	1.043,88
Livello finale 4°	
metà periodo	1.043,88
livello primo impiego	939,49
Livello finale 3°	
metà periodo	939,49
livello primo impiego	802,99
Livello finale 2°	
livello primo impiego	802,99

MINIMI PAGA BASE ORARIA APPRENDISTI OPERAI	
Livello finale 4°	
metà periodo	6,03
livello primo impiego	5,43
Livello finale 3°	
metà periodo	5,43
livello primo impiego	4,64
Livello finale 2°	
livello primo impiego	4,64

Approfondimenti tematici

Portata applicativa dell'art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di opere a scomputo

Parere AVCP del 24/11/2011 n. 32

Nella complessa operazione volta a misurare gli oneri di urbanizzazione da scomputare al privato, non sussiste uno stretto rapporto di sinallagmaticità con il valore delle opere da realizzare. In tal senso, laddove in un accordo ex art. 11 della legge n. 241/90, o in altro accordo comunque denominato, siano previsti interventi, **il cui valore ecceda il costo delle opere di urbanizzazione scomutate al privato e calcolate nell'accordo medesimo, ma pur sempre qualitativamente ascrivibili alla categoria delle opere di urbanizzazione (primaria o secondaria) come specificate dalla normativa statale e regionale di settore, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che tali opere siano sottratte alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, trattandosi in ogni caso di opere contemplate nell'accordo fondato sulla causa della computazione e, per tale ragione, attratte alla disciplina pubblicistica.**

*Omessa presentazione domanda di partecipazione- esclusione -
Va disposta - Ragioni*

Parere AVCP del 20/10/2011 n. 192

Occorre considerare che in virtù dell'art 46 del Codice degli appalti pubblici le stazioni appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in merito al contenuto dei soli "certificati, documenti e dichiarazioni presentati", ossia già allegati agli atti di gara, relativi al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, mentre in ossequio al principio generale di par condicio dei concorrenti non possono consentire l'integrazione postuma di un documento assente, non trattandosi in tal caso di rimediare a vizi puramente formali (cfr. Avcp pareri n. 26 del 9.2.2011 e 67 del 7.5.201, Cons. Stato, Sez. V, n. 5084 del 2.8.2010). Ciò tanto più nel caso in esame dove non solo il documento di cui l'istante pretende l'integrazione non è stato presentato in gara, ma trattasi anche di un documento non afferente ai requisiti di partecipazione alla gara. Né, infine, risulta fondato l'assunto dell'istante secondo cui nelle procedure aperte la domanda di partecipazione alla gara sarebbe superflua, in quanto "l'offerta stessa costituisce automaticamente

la domanda di partecipazione alla gara". Al riguardo si osserva che il Codice dei contratti pubblici, nel distinguere nettamente i due documenti, disciplinando la forma ed il contenuto delle domande di partecipazione all'art. 73 e la forma ed il contenuto delle offerte all'art. 74, mostra di ritenere entrambi i documenti in questione necessari per concorrere ad una procedura di affidamento. Peraltro appare opportuno sottolineare che i due documenti rispondono ad esigenze diverse della stazione appaltante, che ne determinano anche una diversità dei contenuti: la domanda di partecipazione ha lo scopo di identificare i destinatari della procedura concorsuale, fornendo immediatamente all'Amministrazione tutti gli elementi che le occorrono per lo svolgimento della successiva attività procedimentale; l'offerta, invece, ha lo scopo di svelare all'Amministrazione la volontà negoziale del concorrente, che - a garanzia dell'imparzialità delle scelte operate dalla stazione appaltante - deve rimanere segreta fino al momento in cui la commissione non procede alla formale apertura delle buste contenenti le offerte.

OEPV - Progetto posto a base di gara definitivo - Divieto di alterazione dei caratteri essenziali

TAR Abruzzo L'Aquila sez. I 28/12/2011 n. 751

E' insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo, sia consentito alle imprese proporre quelle **variazioni migliorative** rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche **purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis** onde non ledere la par condicio (cfr. da ultimo, Cons.di Stato, Sez.V, n.1925/2011).